STATUTO

"Associazione per lo sviluppo del volontariato ODV"

A.S.Vo. ODV

ART. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (CTS), la Associazione Riconosciuta, ente del terzo settore in quanto Organizzazione di Volontariato, denominata "ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL VOLONTARIATO ODV" (acronimo A.S.Vo. ODV).
2. L' Associazione ha sede nel Comune di Bologna.
3. La durata della Associazione è illimitata. La Associazione può essere sciolta a norma del presente statuto.

ART. 2

FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. A.S.Vo. ODV è una Associazione senza fini di lucro, autonoma e pluralista, che si ispira ai principi di carattere solidaristico e democratico, costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione persegue le proprie finalità sociali mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- organizzazione, promozione e gestione di servizi strumentali rivolti agli enti del terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del terzo settore;
- organizzazione e gestione di servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti del terzo Settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
- promozione, organizzazione e gestione di servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza della identità e del ruolo del volontariato e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
- promozione, organizzazione e gestione di servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
- promozione, organizzazione e gestione di servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di

informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

- promozione, organizzazione e gestione di servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- promozione, organizzazione e gestione di servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

3. L'Associazione, inoltre, può assumere ed esercitare la funzione di Centro di Servizio per il Volontariato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 61 e seguenti del Codice del Terzo Settore. Nell'esercizio di tali funzioni e nella erogazione dei relativi servizi la Associazione si ispira, ai sensi dell'art. 63 del Codice del Terzo Settore, ai principi di qualità, economicità, territorialità, prossimità, universalità, non discriminazione, pari opportunità di accesso, integrazione, pubblicità e trasparenza.

4. In quanto accreditata come ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato, se appositamente autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Associazione può svolgere attività di controllo ai sensi dell'art.93 del Codice del Terzo Settore.

5. La Associazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del Codice del Terzo Settore.

6. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà collaborare, anche in regime convenzionale, con altri soggetti pubblici e privati ed aderire ad organizzazioni locali, nazionali e internazionali aventi finalità analoghe.

7. L'Associazione svolge le attività di interesse generale previste in statuto prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.

8. Nei limiti consentiti dall'art.32, primo comma, del Codice del Terzo Settore la Associazione potrà avvalersi di ulteriori volontari ai sensi dell'art.17 del Codice del Terzo Settore.

ART.3

ASSOCIATI

1. Possono far parte della Associazione le organizzazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore di cui al Codice del Terzo Settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del Codice Civile, che abbiano sede nel territorio della Città Metropolitana di Bologna, che ne facciano richiesta e che ne condividano e accettino le finalità, i principi, i valori e le norme statutarie e regolamentari, della Associazione.

2. In ogni caso il numero complessivo degli associati deve sempre prevedere che almeno i due terzi degli associati siano organizzazioni di volontariato iscritte nei pubblici registri; la domanda di adesione di un ETS, che non è organizzazione di volontariato, deve essere sempre esaminata e decisa nel rispetto di tale prescrizione.

3. L'aspirante associato deve presentare domanda al Consiglio Direttivo in

forma scritta, secondo le modalità stabilite dalla Associazione nell'apposito regolamento. Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda la esamina e decide sulla ammissione dell'aspirante associato, verificando il possesso dei requisiti previsti. In caso di rigetto della domanda, l'aspirante associato può presentare ricorso al Collegio dei Garanti che si pronuncia in merito entro 60 giorni.

4. Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo della Associazione da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati, non può essere accolta la domanda di adesione di soggetti che aderiscono ad una rete associativa o Associazione di ETS, i cui associati rappresentino già il 15 per cento della base associativa di A.S.Vo. ODV.

ART.4

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione e, in particolare, alla gestione del CSV, contribuendo attivamente alla programmazione annuale e alla valutazione dei servizi e delle attività;
- partecipare alla Assemblea;
- esercitare l'elettorato attivo e passivo;
- recedere dalla Associazione;
- esaminare i libri sociali.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni e dei deliberati approvati dagli organi associativi;
- mantenere un comportamento corretto nei confronti della Associazione, rispettoso dei valori associativi e che non arrechi danni morali e materiali alla Associazione, ai suoi associati, ai suoi organi e alle persone che ricoprono le cariche associative;
- corrispondere la quota associativa annuale, secondo l'entità e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

PERDITA DELLO STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per:
   - recesso;
   - decadenza per morosità;
   - decadenza per estinzione o scioglimento dell'associato;
   - decadenza per perdita dei requisiti soggettivi previsti nell'art.3 per essere associato alla Associazione;
   - esclusione.
2. L'associato ha diritto di recedere in qualunque momento; il recesso deve essere comunicato per iscritto e avrà efficacia dal momento in cui la Associazione ha ricevuto la relativa comunicazione.
3. L'associato decade per morosità dalla Associazione quando non provvede a corrispondere la quota associativa nei termini indicati dal Consiglio Direttivo, nonostante l'invio di un formale invito a provvedere entro un termine non inferiore a quindici giorni successivo a quello previsto in via ordinaria per il versamento della quota. Decorso tale ulteriore termine, senza che l'associato abbia provveduto a versare la quota prevista, la decadenza opera automaticamente.

4. In caso di estinzione, di scioglimento o di perdita dei requisiti soggettivi previsti nell'art.3, la perdita dello status di associato per decadenza opera di diritto, con efficacia immediata; l'associato è tenuto a darne comunicazione senza indugio al Consiglio Direttivo. La rilevazione da parte del Consiglio Direttivo ha valore di mero accertamento di un effetto che si è già determinato. In mancanza di comunicazione da parte dell'associato il Consiglio Direttivo ne darà comunicazione allo stesso non appena avrà rilevato il verificarsi della causa di decadenza.

5. L'esclusione dell'associato può essere decisa dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- grave violazione delle disposizioni previste dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dai deliberati associativi;
- comportamenti gravemente contrastanti con le finalità, i principi e i valori di riferimento della Associazione;
- condotte tali da arrecare gravi danni morali o materiali alla Associazione.

6. I fatti rilevanti ai fini della possibile esclusione devono essere formalmente contestati all'associato, il quale ha facoltà di fornire le proprie giustificazioni entro almeno 10 giorni dalla contestazione. Il Consiglio Direttivo decide sulla esclusione dell'associato una volta acquisite le giustificazioni o decorso inutilmente il termine per la loro presentazione. Contro la delibera di esclusione l'associato ha diritto di proporre, entro 30 giorni, ricorso al Collegio dei Garanti che decide in merito nella prima riunione utile. Fino alla decisione del Collegio dei Garanti sull'eventuale ricorso la esclusione dell'associato mantiene la propria efficacia.

7. La perdita dello status di associato, per qualunque causa intervenuta, non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART.6

ORGANI ASSOCIATIVI

1. Sono organi della Associazione:

- la Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Garanti.

2. Le cariche associative sono gratuite, con la eccezione, eventuale, di quelle relative all'Organo di Controllo. E' previsto il rimborso delle spese, sostenute e documentate, effettuate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Coloro che assumono cariche associative devono avere specifici requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza ed assenza di incompatibilità. Non possono pertanto ricoprire cariche associative coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cc;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dalla autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) siano in carica come:

- parlamentari nazionali ed europei;
- ministri, viceministri, sottosegretari o, comunque denominati, membri del Governo nazionale e di quello europeo;

- presidenti, assessori e consiglieri regionali, provinciali e della città metropolitana;
- Sindaci e assessori dei Comuni della Città Metropolitana;
- componenti di organi direttivi di organismi che abbiano le funzioni di controllo sui CSV previste dagli articoli 64 e 65 del Codice del Terzo Settore.

4. Le riunioni degli organi sociali possono svolgersi, oltre che in presenza, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, oppure in modalità mista, secondo le regole previste per l'Assemblea all'art. 7, comma 9 del presente Statuto, in quanto compatibili.

ART. 7

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea della Associazione è costituita da tutti gli associati.
2. Gli enti associati partecipano alla Assemblea attraverso i legali rappresentanti o loro delegati.
3. Nella Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
4. L'Assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria.
5. L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto da inviare agli associati, a mezzo posta, pec o mail, almeno 15 giorni prima della data fissata.
6. La convocazione deve specificare il giorno, l'ora e il luogo della Assemblea e l'ordine del giorno, sia della prima che della eventuale seconda convocazione. La riunione della Assemblea in seconda convocazione deve avere luogo in un giorno diverso da quello previsto per la prima convocazione.
7. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno.
8. L'Assemblea è inoltre convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o quando è richiesto da almeno un decimo degli associati; il tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
9. La riunione può svolgersi, oltre che in presenza, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione oppure in modalità mista, e gli associati possono esprimere il voto per via elettronica a condizione che sia consentito:

a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;

c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, ove ciò non sia possibile, da persona eletta dalla Assemblea stessa.
11. Il presidente della Assemblea nomina il segretario verbalizzante, il quale unitamente al presidente dovrà sottoscrivere il verbale della riunione, da riportare nel libro dei verbali della Assemblea.
12. L'associato, impossibilitato a partecipare, può farsi rappresentare da altro associato; ogni associato può essere portatore di una sola delega.
13. Fatte salve le delibere che riguardano le persone, che avverranno a scrutinio segreto, le votazioni avverranno normalmente per alzata di mano. Tuttavia le modalità di votazione possono essere modificate qualora ciò sia deciso con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in

Assemblea.

14. Anche se la riunione si svolge avvalendosi di mezzi di telecomunicazione nei casi di voto a scrutinio segreto deve essere sempre garantito l'anonimato del voto mediante l'adozione di idonee modalità di espressione del voto per via elettronica.

15. Qualora sia previsto l'intervento degli associati mediante mezzi di telecomunicazione, l'avviso di convocazione dovrà indicare le modalità di collegamento (potendosi riservare con successiva comunicazione le ulteriori specifiche tecniche); se previsto che la riunione si tenga con modalità esclusivamente telematiche, può essere omessa l'indicazione di un luogo fisico di svolgimento della riunione.

ART. 8

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Alla Assemblea ordinaria compete:
   - eleggere i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
   - eleggere i membri dell'Organo di Controllo;
   - eleggere i membri del Comitato dei Garanti;
   - approvare i regolamenti associativi relativi alla elezione degli organi sociali e alla attuazione di quanto previsto dagli articoli 3-4-5 del presente statuto;
   - approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale.
   - approvare il bilancio consuntivo e tutti i documenti ad esso collegati previsti dalla normativa;
   - approvare il bilancio sociale.

2. In prima convocazione la Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di più della metà degli associati.

3. In seconda convocazione la Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

4. Tanto in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza degli associati intervenuti, salvo che la legge o il presente Statuto richiedano maggioranze diverse.

ART.9

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Alla Assemblea straordinaria compete:
   - deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto;
   - deliberare sullo scioglimento della Associazione;
   - deliberare sulla devoluzione del patrimonio residuo.

2. Per la validità delle deliberazioni sulle modifiche dello statuto, in prima convocazione è necessaria la presenza di più della metà degli associati ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In seconda convocazione la Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati e le modifiche statutarie sono validamente approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

3. Le deliberazioni relative allo scioglimento della Associazione e alla devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati in essere.

ART.10

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri,

deciso dalla Assemblea e compreso tra un minimo di 9 (nove) ed un massimo di 15 (quindici).

2. I candidati alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo sono proposti dalle organizzazioni aderenti in misura di non più di uno per associato.

3. Nel caso in cui più candidati ottengano lo stesso numero di voti il candidato più giovane di età precederà quello più anziano.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

5. In attuazione di quanto previsto nell'art.61, lett. j) del Codice del Terzo Settore, ogni Consigliere non può svolgere più di tre mandati consecutivi. Agli effetti del computo si considera compiuto un mandato qualora il Consigliere sia rimasto in carica per almeno la metà della durata ordinaria dello stesso. Non è invece considerato compiuto, e quindi non viene computato nel conteggio del numero massimo di mandati consecutivi previsto nel presente comma, il mandato in cui la persona è rimasta in carica per un tempo inferiore a meno della metà della durata dello stesso, sulla base della sua durata ordinaria.

6. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dalla carica.

7. Qualora vi siano Consiglieri dimissionari o decaduti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione di tali Consiglieri, con i candidati risultati non eletti all'esito dell'ultima elezione del Consiglio Direttivo, a partire da quello che ha conseguito il maggior numero di voti, e poi, se necessario, a seguire applicando il medesimo criterio. Nel caso non risultino candidati non eletti, oppure tutti i candidati non eletti non siano disponibili ad accettare la carica, il Consiglio Direttivo deve convocare entro 30 giorni la Assemblea per la elezione dei sostituti, che resteranno in carica fino alla fine del mandato in corso. Ove si dimetta la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero organo decade e deve essere convocata entro 20 giorni la Assemblea per la elezione del Consiglio Direttivo per un nuovo mandato.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre, ovvero ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della seduta, o in caso di urgenza almeno quarantotto ore prima, a mezzo pec o mail.

10. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri.

11. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano di età.

12. Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche tutte o in parte.

13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti e sono trascritte nel libro verbali del Consiglio Direttivo. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono firmati dal presidente della riunione e dal segretario verbalizzante nominato dal presidente e scelto tra persone anche non facenti parte del Consiglio Direttivo.

ART.11

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione, con esclusione di quelli che le norme e il presente statuto affidano espressamente ad altri organi della Associazione.

2. In particolare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, spetta al Consiglio Direttivo:

- eleggere tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere;
- decidere se istituire un Comitato Esecutivo ed eleggere tra i propri membri due componenti del Comitato Esecutivo;
- predisporre il bilancio consuntivo, da trasmettere all' Organo di controllo e da sottoporre alla Assemblea per la approvazione;
- predisporre il bilancio sociale, da trasmettere all' Organo di controllo e da sottoporre alla Assemblea per la approvazione;
- definire i programmi di attività e l'organizzazione dei servizi sulla base delle linee generali approvate dalla Assemblea;
- deliberare in merito alle domande di ammissione degli aspiranti associati;
- definire le quote associative annuali e i termini e le modalità di corresponsione delle stesse;
- deliberare in merito ai procedimenti di esclusione degli associati;
- curare la esecuzione delle delibere della Assemblea;
- approvare le norme e le disposizioni relative alla organizzazione della Associazione e alla gestione del personale;
- ratificare le decisioni di ordinaria amministrazione assunte dal Presidente con i poteri del Consiglio Direttivo nei casi di necessità e urgenza.

3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri compiti al Presidente, al Vicepresidente, al Comitato Esecutivo, se istituito, e a singoli consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega.

4. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi di commissioni e gruppi di lavoro dallo stesso nominate.

ART.12

COMITATO ESECUTIVO

1. Se istituito, il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Tesoriere della Associazione e da altri due membri eletti dal Consiglio Direttivo e scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso.

2. Il Comitato Esecutivo resta in carica per il periodo in cui resta in carica il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo, delle quali dovrà essere predisposto il verbale da conservare nell'apposito libro.

4. Il Comitato Esecutivo cura la esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri di ordinaria amministrazione che allo stesso sono eventualmente delegati dal Consiglio Direttivo

ART. 13

PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione.

2. Il Presidente presiede la Assemblea, il Consiglio Direttivo e, se istituito, il Comitato Esecutivo.

3. Il Presidente cura i rapporti istituzionali con altri enti, pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione per la realizzazione delle iniziative della Associazione.

4. In caso di necessità e urgenza il Presidente assume i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a

ratifica alla prima riunione successiva del Consiglio Direttivo.

5. Non possono ricoprire la carica di Presidente coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici o che siano in carica come:

- parlamentari nazionali ed europei;
- ministri, viceministri, sottosegretari o, comunque denominati, membri del Governo nazionale e di quello europeo;
- presidenti, assessori e consiglieri regionali e provinciali, sindaci, assessori, consiglieri comunali e della città metropolitana;
- componenti di consigli circoscrizionali o di quartieri con popolazione superiore a 15.000 abitanti, componenti delle Giunte di Associazioni o Consorzi tra Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane;
- consiglieri di amministrazione e presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del d.lgs. 267/2000.

6. La stessa persona non può ricoprire la carica di Presidente della Associazione per più di nove anni.

7. Il Presidente resta in carica fino a scadenza o cessazione, per qualsiasi causa, del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

8. Il Presidente che intende dimettersi deve comunicarlo formalmente al Consiglio Direttivo; contestualmente il Presidente che intende dimettersi provvede a convocare il Consiglio Direttivo, per una riunione da tenersi entro dieci giorni, per la elezione del nuovo Presidente.

9. Nei casi di dimissioni, decesso o permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza o alla cessazione, per qualsiasi causa, del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

ART.14

VICEPRESIDENTE

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

2. Il Vicepresidente resta in carica fino alla scadenza, o alla cessazione, per qualsiasi causa, del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

3. Il Vicepresidente che intende dimettersi lo comunica al Presidente e le dimissioni decorrono dalla data in cui il Presidente le riceve.

Nei casi di dimissioni, decesso o permanente impedimento del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza, o alla cessazione, per qualsiasi causa, del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

ART. 15

TESORIERE

1. Il Tesoriere sovraintende la gestione amministrativa e contabile della Associazione, in particolare per quanto attiene la preparazione del bilancio consuntivo.

2. Il Tesoriere resta in carica fino alla scadenza, o alla cessazione, per qualsiasi causa, del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

3. Il Tesoriere che intende dimettersi lo comunica al Presidente e le dimissioni decorrono dalla data in cui il Presidente le riceve.

4. Nei casi di dimissioni, decesso o permanente impedimento del Tesoriere, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza, o alla cessazione, per qualsiasi causa, del Consiglio Direttivo che lo

ha eletto.

ART.16

COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri eletti dalla Assemblea, dura in carica tre esercizi ed elegge al proprio interno il Presidente.
2. Il Collegio dei Garanti è organo di garanza statutaria e può esprimere pareri, a richiesta degli altri organi associativi, sulla corretta interpretazione e applicazione delle norme statutarie e regolamentari.
3. Il Comitato dei Garanti decide sulle controversie insorte tra gli organi associativi, i titolari delle cariche associative e i soci, su ricorso di chi vi ha interesse e all'esito di un procedimento in cui è garantito il contraddittorio.
4. Il Collegio dei Garanti decide in merito agli eventuali ricorsi degli aspiranti associati le cui domande di adesione siano state respinte dal Consiglio Direttivo.

ART.17

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo è costituito da tre membri.
2. I componenti dell'Organo di Controllo sono eletti dalla Assemblea e sono scelti tra persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 Codice Civile.
3. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
4. I membri dell'Organo di Controllo eleggono al proprio interno il Presidente.
5. Se l'Associazione viene accreditata come ente gestore di CSV, ai sensi dell'art. 61 del Codice del Terzo Settore, il Presidente dell'Organo di Controllo è nominato dall' OTC competente per territorio e alla Assemblea della Associazione compete eleggere gli altri due membri dell'Organo di Controllo.
6. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.
7. Qualora durante il mandato venga meno un membro eletto dalla Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede a convocare la Assemblea per la elezione del sostituto che resta in carica fino alla scadenza dell'organo.
8. L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti associativi e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
9. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.
10. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
11. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo; a tal fine devono essere sempre invitati a partecipare alle stesse.

12. L'Organo di Controllo deve riferire alla Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e può fare osservazioni.

13. L'Organo di Controllo deve redigere i verbali delle riunioni e delle attività svolte e curare la tenuta del Libro dei verbali dell'Organo di Controllo.

ART.18

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Associazione è costituito da:

a) il Fondo di Dotazione vincolato costituito dalle somme di danaro e dai beni mobili e immobili di proprietà della Associazione e ad esso espressamente destinati;

b) gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve liberamente disponibili e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dalla Associazione.

2. Il Fondo di Dotazione si intende vincolato in modo permanente e stabile al riconoscimento della personalità giuridica.

3. Gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve possono essere destinate per la copertura di eventuali disavanzi e per le attività statutarie di interesse generale.

ART.19

RISORSE

1. L'Associazione trae le risorse necessarie al proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali da:

- quote e contributi degli associati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale prestata;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

2. Per la gestione del CSV la Associazione si avvale delle risorse di cui all'art. 62 Codice del Terzo Settore, nel rispetto di quanto indicato dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni dettate al riguardo dagli organismi ONC e OTC di cui agli articoli 64 e 65 del Codice del Terzo Settore.

3. E' fatto divieto di erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal Fondo Unico Nazionale di cui all'art. 62 del Codice del Terzo Settore, nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse.

4. La Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l'attività svolta.

ART.20

BILANCI

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e chiude il trentuno dicembre.

2. Entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottopone alla approvazione della Assemblea il bilancio consuntivo relativo alla attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente, corredato di tutta la documentazione richiesta dalle norme vigenti.

3. Qualora lo richiedano particolari esigenze, evidenziate dal Consiglio

Direttivo nella propria relazione, la Assemblea per la approvazione del bilancio consuntivo può essere convocata successivamente al termine di cui al comma precedente, ma comunque entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

4. Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza.

5. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede della Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la Assemblea convocata per la approvazione, a disposizione di chiunque abbia motivo o interesse alla consultazione, e ad esso deve essere allegata la relazione dell'Organo di Controllo.

6. Se la Associazione è accredita come ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato deve essere redatto e reso pubblico il bilancio sociale. I termini sopra previsti si applicano anche alla redazione e alla approvazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN di cui all'art. 62 del Codice del Terzo Settore, devono essere contabilizzate separatamente.

Art. 20 bis

LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, se istituito, del Collegio dei Garanti e dell'Organo di Controllo;

d) il Registro dei Volontari di cui all'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

2. I libri sono conservati presso la sede sociale.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa esplicita e motivata istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 20 ter

TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

1. L'Associazione adotta tutte le misure idonee a favorire la trasparenza e la pubblicità dei suoi atti nei confronti degli associati e dei terzi.

2. Le informazioni e gli atti di cui all'art. 48 del Codice del Terzo Settore sono pubblicati anche sul sito della Associazione.

3. Se la Associazione viene accreditata come Centro di Servizio per il Volontariato, l'Associazione prevede misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attribuzione di un ruolo attivo nella definizione della programmazione annuale, nella valutazione dei servizi, nella valutazione dell'impatto sociale, nella redazione del bilancio sociale ed altre misure simili atte a stimolare la partecipazione di tutti gli associati, nessuno escluso.

4. Se la Associazione viene accreditata come Centro di Servizio per il Volontariato, in attuazione dei principi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 63 Codice del Terzo Settore, adotta la Carta di Servizi mediante la quale rende trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso dei beneficiari, e la promuove pubblicamente anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore

diffusione.

ART.21

SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

1. In caso di scioglimento della Associazione il patrimonio residuo è devoluto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore, ad altro ente del terzo settore che persegue finalità analoghe secondo le indicazioni della Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento e la devoluzione dei beni ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.
2. Ove la Associazione sia accreditata come CSV, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 63 commi 4 e 5 del Codice del Terzo Settore, in caso di scioglimento della Associazione o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad essa assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni all' ONC e i beni mobili o immobili acquisiti dalla Associazione con le risorse del FUN devono essere trasferiti secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

ART.22

NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

ART. 23

NORMA TRANSITORIA

1. Ai soli fini del computo del numero massimo di mandati consecutivi disposto dall'articolo 61, comma 1, lettera j) del Codice del Terzo Settore, quanto previsto dall'art. 10, comma 5 del presente Statuto si applica ai mandati effettuati a partire dal primo rinnovo successivo a quello previsto dall'articolo 101, comma 7 del predetto Codice, fatta salva la validità dei mandati svolti.

Firmato: Mauro Bosi

Firmato: Marco Maltoni Notaio

Io sottoscritto Dott. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo.